

Oggetto: tabella riassuntiva delle norme e degli adempimenti relativi agli spostamenti da e per l'Italia alla luce dell'art. 1 comma 1 del DL nr. 105 del 23.07.2021, che ha prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia fino al 31 dicembre 2021 e della ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 (e delle altre ordinanze in essa richiamate) valida fino al 15 dicembre 2021.

Aggiornamento del 25 ottobre 2021

Ferma restando la classificazione degli Stati Esteri a 5 classi contrassegnate dalle lettere dalla "A" alla lettera "E" in relazione alla situazione pandemica, l'elenco delle misure è stato aggiornato dalla Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 **in vigore fino al 15 dicembre. Per i minori di sei anni valgono regole particolari che qui non sono state riportate. Le particolari norme che riguardavano Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka non sono state al momento rinnovate quindi, salvo diversa indicazione del Ministero nei prossimi giorni scadono il 25 ottobre.**

Queste le nuove regole:

Lett.	Stato	Misure obbligatorie
A	Repubblica di San Marino, Vaticano	Nessun obbligo. Le certificazioni rilasciate dalle Autorità della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano a seguito di vaccinazione con vaccino riconosciuto dall'EMA o di avvenuta guarigione sono considerate equivalenti a quelle italiane e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.
B	Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con apposita ordinanza del Ministero della Salute. Attualmente nessuno Stato è compreso in questo elenco.	Compilare il Passenger Locator Form on line disponibile a questo link: https://app.euplf.eu/#/ in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata. L'obbligo di compilare il dPLF non si applica nel caso di spostamenti all'estero o di ingressi in Italia di durata inferiore a 48h. e a una distanza non superiore a 60km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia o all'estero.

Lett.	Stato	Misure obbligatorie
C	<p>Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.</p>	<p>Le persone che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi di cui al cluster C hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilare il Passenger Locator Form on line disponibile a questo link: https://app.euplf.eu/#/ in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea. L'obbligo di compilare il dPLF non si applica nel caso di spostamenti all'estero o di ingressi in Italia di durata inferiore a 48h. e a una distanza non superiore a 60km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia o all'estero. • Presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli la "certificazione verde" (art. 9, comma 2 del DL 52/2021) ovvero altra certificazione equipollente da cui risulti, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> - Avvenuto completamento del ciclo vaccinale (una o due dosi) da almeno 14 giorni con un vaccino riconosciuto dall'EMA. Il documento ha validità di un anno dalla data di completamento del ciclo vaccinale. - Avvenuta guarigione dal covid con cessazione dell'isolamento. Il documento ha validità di 180 giorni (6 mesi) dalla data di avvenuta guarigione; <p>Tale certificazione è equipollente al "green pass" per tutti i relativi impieghi sul territorio nazionale. In alternativa può essere presentato l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 48 ore.</p> <p>In caso di mancata esibizione di uno qualsiasi dei documenti previsti al punto precedente (certificato di vaccinazione, di guarigione o esito negativo del test) si applica l'obbligo di sottoporsi isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nel PLF e l'obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico alla fine del periodo di isolamento fiduciario.</p> <p>Art. 6, comma 2 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021. A condizione che non insorgano sintomi di Covid e fermo l'obbligo di compilare il dPLF, l'obbligo di presentare la certificazione verde (o altra documentazione equipollente) di cui all'art. 3 comma 2 della stessa Ordinanza NON si applica ai casi previsti dall'art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, limitatamente alle lettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

		<p>o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;</p> <p>E' esentato altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone; • Chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone • Chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato; • in caso di permanenza di durata non superiore alle 48h. in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
--	--	---

Lett.	Stato	Misure obbligatorie
D	<p>Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.</p>	<p>Le persone che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato in uno dei Paesi di cui a cluster D hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilare il Passenger Locator Form on line disponibile a questo link: https://app.euplf.eu/#/ in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea. • Presentare al vettore all'atto dell'imbarco o dell'ingresso la "certificazione verde" (art. 9, c. 2 del DL 52/2021) ovvero altra certificazione rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti da cui risulti, l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale (una o due dosi) da almeno 14 giorni esclusivamente con un vaccino riconosciuto dall'EMA. Detta certificazione ha validità di un anno dalla data di completamento del ciclo vaccinale. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle rispettive autorità sanitarie sono equipollenti al "green pass" per tutti i relativi impieghi sul territorio nazionale. <p>NB: per l'Ingresso in Italia non è accettato il certificato di avvenuta guarigione ma solo quello di vaccinazione salvo che si tratti di persone provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti. Per tutti gli altri Stati occorre il certificato di vaccinazione con vaccino riconosciuto dall'EMA.</p> <p>NB: per l'impiego come green pass nazionale vale ogni certificazione (vaccinazione o guarigione) emessa dalle Autorità Sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito e Stati Uniti d'America, sia in formato digitale che cartaceo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentare al vettore all'atto dell'imbarco o dell'ingresso l'esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72h. antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il termine è ridotto a 48h. <p>In caso di mancata esibizione del certificato di vaccinazione, si applica l'obbligo di sottoporsi isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nel PLF e l'obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico alla fine del periodo di isolamento fiduciario.</p>

		<p style="text-align: center;">DEROGHE</p> <p>Per chi entra in Italia dai Paesi in Elenco D oppure E (fatte salve eventuali specifiche disposizioni relative a particolari nazioni), sono previste le seguenti deroghe che operano automaticamente (se riportare nel dPLF e nella comunicazione alla ASL) senza la necessità di richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della Salute:</p> <p>1. DEROGA TOTALE (deroga all'obbligo del tampone eseguito entro le 72h. antecedenti l'ingresso in Italia, dall'isolamento fiduciario e tampone di fine isolamento).</p> <p>Se non insorgono sintomi di COVID-19 e fermo restando l'obbligo di compilare il dPLF, l'obbligo del tampone eseguito entro le 72 ore prima dell'ingresso, dell'isolamento fiduciario e del secondo tampone di fine isolamento NON si applicano alle seguenti categorie previste dall'art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021 limitatamente alle lettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; <p>E' esentato altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone; • Chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone • Chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • in caso di permanenza di durata non superiore alle 48h. in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. <p>2. DEROGA PARZIALE (deroga all'obbligo di isolamento e secondo tampone al termine)</p> <p>Se non insorgono sintomi di COVID-19 e fermo restando l'obbligo di compilare il dPLF e l'obbligo del tampone eseguito entro le 72 ore prima dell'ingresso, l'obbligo dell'isolamento fiduciario e del secondo tampone al termine dello stesso NON si applicano alle seguenti categorie previste dall'art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021 limitatamente alle lettere:</p> <p>d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;</p> <p>e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;</p> <p>h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;</p> <p>i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;</p> <p>n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;</p>
--	--	--

		<p>p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;</p> <p>q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformita' con quanto previsto dall'art. 49, comma 5.</p> <p>La deroga parziale (esenzione dagli obblighi di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria) è inoltre attivabile per coloro che fanno ingresso in Italia dai paesi dei Cluster D ed E a seguito di specifica autorizzazione del Ministero della Salute nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresso in Italia per motivi di lavoro, per un periodo di tempo superiore alle 120 ore. • Trasferite all'estero di personale di ditte italiane per motivi di lavoro di durata superiore alle 120 ore. • Ingresso in Italia per ragioni non differibili.
--	--	--

Lett.	Stato	Misure obbligatorie
E	Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.	<p>Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco E sono consentiti solo in presenza di una delle seguenti condizioni: a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.</p> <p>L'ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti negli Stati e territori di cui all'elenco E sono consentiti solo in presenza di una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) esigenze lavorative;</p> <p>b) assoluta urgenza;</p> <p>c) esigenze di salute;</p> <p>d) esigenze di studio;</p> <p>e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente,</p> <p>f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini UE, accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;</p> <p>g) familiari dei cittadini di cui al punto f, come definiti dagli artt. 2 e 3 della direttiva</p>

	<p>2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;</p> <p>h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 e di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;</p> <p>i) familiari dei cittadini di cui al punto h, come definiti dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;</p> <p>l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h) anche non convivente con la quale vi è una stabile e comprovata relazione affettiva;</p> <p>m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciuto di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e regolate da specifici protocolli di sicurezza adottati dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.</p> <p>Le persone che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi di cui all'elenco E hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilare il Passenger Locator Form on line disponibile a questo link: https://app.euplf.eu/#/ in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata. • Presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale. • Sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di dieci giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nel PLF e inoltre l'obbligo di sottoporsi a un ulteriore test molecolare o antigenico alla fine del periodo di isolamento fiduciario. <p style="text-align: center;">DEROGHE</p> <p>Per chi entra in Italia dai Paesi in Elenco D oppure E (fatte salve le specifiche nazioni singolarmente individuate), si vedano le specifiche possibilità di deroga indicate al paragrafo precedente.</p>
--	---